



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale n. 4/GST del 15 ottobre 2019**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 4/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**CAMPIONATO ECCELLENZA**

**GARE DEL 6/10/2019  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 6/10/2019 ALBANOVA CALCIO - CASORIA CALCIO 1979**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Albanova Calcio con il quale la stessa ha lamentato un errore tecnico dal DDG consistente nella mancata espulsione per doppia ammonizione di un calciatore della società avversaria Casoria Calcio 1979; ritenuto di dover effettuare ulteriori accertamenti questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la convocazione per chiarimenti della terna arbitrale in data 15/10/2019; all'esito dell'audizione avvenuta alla presenza del rappresentante A.I.A. è emerso quanto segue. I) Il direttore di gara ha dichiarato: confermo anzitutto quanto riportato nel referto, e preciso quanto segue 1) Ho consultato in campo soltanto la AA1; 2) no ho ritenuto opportuno consultare la AA2 neppure a fine gara, essendo sicuro della mia decisione; 3) non mi sono consultato con i colleghi a fine gara; 4) in campo ci sono state moderate proteste relativamente alla decisione assunta ma sono riuscito a terminare la gara; preciso che non ho mai detto ad alcun dirigente di aver commesso un errore, né che ne avrei fatto menzione nel referto, anzi ho mostrato il taccuino e il dirigente ha sottoscritto il rapportino di fine gara. II) l'AA1 ha, poi, dichiarato: preciso di aver richiamato l'attenzione del direttore di gara non avendo potuto segnare l'ammonizione in questione, e in considerazione delle vibranti proteste dell'Albanova; quantomeno ho avuto il ragionevole dubbio che a seguito di un fallo il giocatore dovesse essere nuovamente ammonito; preciso, inoltre, che dopo aver richiamato l'attenzione del DDG lo stesso confermava la propria decisione e faceva proseguire il gioco; a fine gara non ci siamo consultati. ADR preciso di aver richiamato l'attenzione del DDG in occasione della ammonizione del numero 15 del Casoria Calcio 1979 al 93esimo minuto di gioco circa. ADR preciso che l'arbitro precisava che l'ammonizione a me sfuggita era quella del numero 4 del Casoria Calcio; al riguardo nulla ho

replicato; ADR preciso di aver chiesto al DDg di sentire anche IAA2, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Ho avuto la percezione che il DDg avesse voluto ammonire il numero 4. III) infine, l'ultimo componente della terna, IAA2 ha dichiarato che preciso di aver preso nota della prima ammonizione; con riferimento alla seconda ammonizione rappresento di non averla vista, dal momento che ero distratto dall'ingresso in campo di un dirigente accompagnatore; preciso che a fine gara ho sentito IAA1 domandare al DDg (mentre entrambi rientravano nello spogliatoio) perché quest'ultimo non avesse consultato IAA2; preciso che non abbiamo parlato dell'episodio per la presenza del commissario di campo e quindi non ci siamo confrontati; rilevato che dalle dichiarazioni che precedono non emerge con chiarezza la sussistenza o meno di un errore tecnico, così come denunciato in reclamo; ma emerge quantomeno il ragionevole dubbio sembrando, le dichiarazioni rese dalla terna, non univoche; ritenuta, al riguardo, per una equilibrata decisione della delicata fattispecie, di ulteriori, specifici, accertamenti che, esulando (secondo codice) dai poteri di questo Organo Giudicante, devono essere demandati alla Procura Federale P.Q.M. delibera: a) in applicazione dell'art. 50, comma 3, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; b) di sospendere ogni determinazione in ordine al reclamo in epigrafe fino all'esito delle indagini del predetto Organo, riservandosi ogni tipo di decisione in merito ; c) restano fermi i provvedimenti disciplinari già assunti ed inseriti nel relativo C.U.

**Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 15 ottobre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**